



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 61

BARI - Esecuzione sentenze n.1172/2007, n. 1910/2008 e n. 2047/2010 TAR Bari. Variante al PRG per ritipizzazione suoli ditta Buonvino Anna (fg. 61, pct. 301 etc.). Approvazione.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli:

“Il Comune di Bari, con Delibera di Consiglio Comunale n.106 del 15/12/11 ha adottato, in esecuzione della sentenze n.1172/2007, n.1910/2008 e n.2047/2010 del TAR Bari, la Variante al PRG ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, per la (parziale) ritipizzazione dei suoli in catasto particelle 301-305-213-214-82-93-84-85-43 del foglio 61 in ditta Buonvino Anna.

In particolare, con riferimento ai predetti suoli è stata adottata “la variante al PRG che conferma la destinazione urbanistica dei suoli facenti parte della rotatoria a ‘Viabilità di PRG’ e che muta la destinazione urbanistica dei suoli facenti parte degli attraversamenti da ‘viabilità di PRG’ a ‘Zona per attività primarie di tipo A’ ”.

Inoltre, è stata demandata la quantificazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art.39 del DPR 327 del 08/06/01, per le aree destinate a “Viabilità di PRG”, alla Ripartizione Edilizia Pubblica del Comune stesso.

I relativi elaborati tecnici, redatti dalla Ripartizione Urbanistica comunale, consistono in una tavola unica contenente stralci cartografici e normativi.

A seguito delle pubblicazioni di legge, non risultano presentate opposizioni/osservazioni (attestazione comunale in data 23/11/12).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot.268327 del 23/11/12.

Le specificazioni e motivazioni poste a base delle predette determinazioni comunali, come testualmente esposte in relazione nelle premesse della DCC n.106/2011, sono le seguenti:

“Questo suolo si colloca nella periferia sud est del comune di Bari caratterizzato da una funzione preminentemente rurale-agricola.

L'area in questione, delimitata a Nord dalla strada vicinale Torre di Mizzo e ad est dalla strada vicinale Rafaschieri, ha un andamento plano-altimetrico pianeggiante e risulta totalmente ineditata.

Il carattere morfologico e funzionale del suolo di proprietà della sig.ra Buonvino è rurale, connotato da assetti colturali che preannunciano le colture tipiche del sud-est barese (frutteti, seminativi e uliveti).

Il contesto di contorno presenta ampie aree verdi, prevalentemente con destinazione agricola, ad eccezione delle aree ad ovest caratterizzate dalla presenza della linea ferroviaria della sud-est e dalla stazione F.S.E. Mungivacca, da un ampio insediamento militare e da un sistema artigianale misto il cui fulcro é costituito dalla struttura distributiva IKEA.

In considerazione del carattere morfologico e funzionale delle aree di cui si intende conservare la

destinazione agricola quale preminente risorsa naturale da tutelare al fine di limitare il consumo di suolo e in considerazione del vincolo conformativo di destinazione urbanistica ad "attività primarie di tipo A", la proposta di variante al P.R.G. riguarda esclusivamente le aree di proprietà della sig.ra Buonvino aventi destinazione urbanistica a "viabilità di P.R.G." ed individuate catastalmente al foglio di mappa n. 61 p.lle nn. 301, 305, 214, 82, 93, 84, 85 e 43.

Alcune porzioni delle citate particelle fanno parte della rotatoria prevista nel P.R.G. di Quaroni, mentre altre porzioni delle medesime particelle fanno parte degli attraversamenti (bretelle) che attraversano la stessa rotatoria.

Con riferimento alle porzioni di particelle facenti parte della rotatoria si prevede la conferma della destinazione urbanistica a "viabilità di P.R.G." in considerazione dell'eminente funzione strategica di snodo svolta dalla rotatoria tra l'asse est-ovest e la parallela alla via Amendola.

Tale conferma della destinazione urbanistica é determinata dalla necessità di non sconvolgere la rete della viabilità primaria contemplata dal P.R.G. (di cui costituisce elemento strutturale fondamentale) e ritenuta necessaria per il corretto sviluppo urbanistico in via di evoluzione di questa porzione del territorio comunale.

La realizzazione delle previsioni del P.R.G. vigente, con riferimento alle infrastrutture viarie di questa parte del territorio (asse est-ovest e parallela alla via Amendola), potrebbe comportare il decongestionamento del traffico urbano ed extra-urbano con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio da incidenti e un generale miglioramento della circolazione.

Per quanto riguarda le porzioni dei suoli destinati a "viabilità di P.R.G." e facenti parte integrante degli attraversamenti della rotatoria si propone, in sintonia con la destinazione urbanistica e con lo stato dei luoghi delle aree contermini, la ritipizzazione ad "attività primarie di tipo A".

La funzione di queste bretelle si ritiene pienamente assolta dalla rotatoria.

Le altre destinazioni urbanistiche che interessano altre porzioni delle medesime particelle sono:

- "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari", disciplinata dall'art.25 delle N.T.A. del P.R.G.;

- "zone per attività primarie di tipo A", disciplinata dall'art.34 delle N.T.A. del P.R.G..

Entrambe le suddette destinazioni urbanistiche costituiscono vincoli di natura conformativa e per esse non è certamente configurabile l'obbligo di ritipizzazione, trattandosi di destinazioni del P.R.G. da considerare come espressioni della potestà conformativa del pianificatore, aventi validità a tempo indeterminato e, come tali, non soggette a decadenza né ad indennizzo."

Attese le suddette specificazioni e motivazioni addotte nel provvedimento comunale, e condivise le stesse, la Variante al PRG in argomento, adottata con DCC n.106/2011, è da ritenersi meritevole di approvazione.

Si ritengono peraltro necessarie le seguenti puntualizzazioni:

A. Il compendio delle aree di proprietà di Buonvino Anna, interessato dal seguente procedimento di (parziale) ritipizzazione, risulta -sulla scorta delle rappresentazioni grafiche elaborate dalla Ripartizione Urbanistica comunale (tavola unica allegata alla DCC n.106/2011)- costituito dalle seguenti particelle catastali del foglio n.61: ptc. nn.301-305-213-214-82-93-84-85-43-86. Tra di esse è ricompresa anche la particella n.86, ancorchè non indicata (si assume per mera imprecisione materiale) al punto 1 del deliberato della DCC n.106/2011; la predetta particella n.86 è interessata, in parte, da destinazione urbanistica di "Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari", riconfermata con il presente procedimento, giusti i citati grafici progettuali prodotti dal Comune di Bari.

Inoltre, per quanto attiene alla ulteriore particella n.302 della medesima ditta (richiamata in atti), è utile precisare che la stessa è oggetto di separato procedimento (giusta DCA n.1/2004, DGR n.481/2007, sentenza TAR Bari n.1208/2011 etc.), ad oggi in corso di definizione.

B. Nell'ambito del predetto compendio di suoli, sono riconfermate tutte le previsioni urbanistiche di "Viabilità di PRG" e di "Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari" del vigente

PRG, eccezione fatta per i sedimi dei tratti stradali (indicati come attraversamenti e/o bretelle) ipotizzati dal PRG nell'area interna circoscritta dalla rotatoria, per i quali si determina la ritipizzazione come "Zona per attività primarie di tipo A" (zona agricola).

Peraltro, lungo il perimetro interno della rotatoria è da ritenersi persistente e riconfermata una idonea fascia di rispetto stradale, con destinazione urbanistica di "Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari", di sezione analoga e simmetrica a quella presente lungo il perimetro esterno della medesima rotatoria.

Resta infine riconfermata la destinazione urbanistica di "Zona per attività primarie di tipo A" (zona agricola) per tutte le restanti aree già precedentemente tipizzate come tali nel PRG.

C. Sono nelle incombenze e responsabilità dell'Amm.ne Com.le le valutazioni e le determinazioni in ordine all'indennità -ove dovuta- a favore del proprietario dei suoli, limitatamente alla porzione oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all'espropriazione; quanto innanzi, nell'osservanza -tra l'altro- dei disposti della Sentenza n.179 del 20/05/99 della Corte Costituzionale e dell'art.39 del DPR n.327 del 08/06/2001 (testo unico espropri).

D. Per quanto attiene ai vincoli di tutela di carattere territoriale, si rappresenta quanto segue:

- con riguardo agli aspetti paesaggistici, la relazione nelle premesse della DCC n.106/2011 ed i grafici progettuali evidenziano l'interessamento di ATE di tipo "C" del PUTT/P regionale e di aree annesse di ATD - Segnalazioni Architettoniche "SA80" e "SA81"; peraltro, viene fatto presente che la delimitazione dei predetti ATE ed ATD è stata oggetto di ridefinizione con la "Variante di adeguamento del PRG al PUTT", approvata con prescrizioni in sede regionale giusta DGR n.1812/2011;
- con riguardo alle disposizioni in materia di tutela sismica di cui all'art.89 del DPR n.380/01, con nota comunale prot.225940 del 27/09/10 (indirizzata al preposto ufficio regionale), è stato rappresentato che la variante in oggetto "non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art.4 della legge 64/74"; analoghe precisazioni sono riportate in relazione nelle premesse della DCC n.106/2011;
- con riguardo alle disposizioni del DLgs 152/2006, con nota comunale prot.225923 del 27/09/10 è stato interessato l'Ufficio VAS regionale, giusta trasmissione del "Documento di verifica di assoggettabilità a VAS".

In proposito, occorre peraltro considerare che per i suoli di cui trattasi specificatamente si provvede, per una parte, a mera reiterazione della previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto del PRG, e per il resto alla ritipizzazione (e/o riconferma) di destinazione agricola; si ritiene pertanto che -nella fattispecie puntuale oggetto del presente procedimento- non emerge la necessità di acquisizione di ulteriori verifiche e/o pareri (con particolare riguardo alle disposizioni dell'art.89 del DPR 380/2001, in materia di tutela sismica, dell'art.6 del DLgs 152/2006, in materia di VAS, ed inoltre del PAI e del PUTT/P), fermo restando che la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture stradali in questione è evidentemente subordinata all'adempimento, a carico dei soggetti procedenti, di tutti gli obblighi di legge e di normativa vigenti in materia.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, della Variante al PRG adottata dal Comune di Bari con DCC n.106 del 15/12/2011, in esecuzione delle sentenze del TAR Bari n.1172/2007, n.1910/2008 e n.2047/2010, per la (parziale) ritipizzazione del compendio delle aree di proprietà di Buonvino Anna, costituito dalle particelle catastali nn.301-305-213-214-82-93-84-85-43-86 del foglio n.61, nei termini e con le puntualizzazioni in precedenza esposti ai punti A-B-C-D.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG adottata dal Comune di Bari con DCC n.106 del 15/12/2011, in esecuzione delle sentenze del TAR Bari n.1172/2007, n.1910/2008 e n.2047/2010, per la (parziale) ritipizzazione del compendio delle aree di proprietà di Buonvino Anna, costituito dalle particelle catastali nn.301-305-213-214-82-93-84-85-43-86 del foglio n.61; quanto innanzi, nei termini e con le puntualizzazioni in precedenza riportate ai punti A-B-C-D, qui in toto condivisi e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Avv. Loredana Capone
